

CONVENZIONE SERVIZI CENPI

TRA

CENPI S.C.R.L. - Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni (di seguito in breve CENPI), con sede in Via Malta n. 12 int. 145 – 25124 BRESCIA, Codice fiscale e partita IVA n. 05817621005 nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Gianfranco Strabla

E

Associazione Comuni Bresciani Servizi srl (di seguito in breve ACB Servizi), con sede in via Creta, 42 - 25124 BRESCIA, Codice fiscale e partita IVA n. 03611520176 in persona del suo Legale Rappresentante Arch. Ettore Monaco

Premesso che:

-in ottemperanza al D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162 e del D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462 (di seguito indicati come D.P.R. 162/99 e 462/01) al fine di prevenire infortuni sul lavoro, i Datori di lavoro sono tenuti a far sottoporre gli impianti ascensori e gli impianti elettrici di messa a terra installati nella propria azienda o unità produttiva a verifica periodica e, ove necessario, straordinaria, per il loro mantenimento in sicurezza;

-ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, le verifiche periodiche degli ascensori devono avere per periodicità biennale .

-ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 462/01, le verifiche periodiche devono avere per periodicità biennale o di cinque anni

-per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, il datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 13 del D.P.R. 162/99 e dell'art. 4 del D.P.R. 462/01, può rivolgersi indifferentemente ad uno dei seguenti Soggetti Abilitati: ASL, ARPA oppure ORGANISMI INDIVIDUATI dal Ministero delle Attività Produttive.

-il CENPI è Soggetto Abilitato, ai sensi dei predetti articoli, alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, essendo munito delle seguenti autorizzazioni:

-D.P.R. 162/99 autorizzazione rilasciata dal Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato con decreto del 24 marzo 2000

D.P.R. 462/01 autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 27 settembre 2002.

-allo scopo di coordinare gli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti normative imperative per i propri soci, l'ACB Servizi ha individuato il CENPI, Organismo notificato e competente in materia di verifiche e controlli nel settore degli impianti ascensori e impianti elettrici di messa a terra, per svolgere le suddette verifiche sugli impianti gestiti dagli Associati dell'ACB, garantendo i più elevati livelli di professionalità a condizioni economiche di sicuro favore.

Tutto ciò premesso, le parti espressamente **CONVENGONO**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. Il CENPI dà carico all' ACB Servizi, che dal canto suo accetta, di promuovere presso gli Associati l'attività espletata dal CENPI di cui in premesse.
3. Il CENPI garantisce all'ACB Servizi la disponibilità ad effettuare, attraverso la propria struttura tecnica altamente qualificata, le verifiche sopra indicate sugli impianti gestiti dagli Associati ACB che ne faranno richiesta al CENPI stesso. E' condizione essenziale per beneficiare della agevolazioni previste nella presente convenzione, che il richiedente sia iscritto all' ACB.
4. Il CENPI stipulerà gli eventuali contratti direttamente con i singoli Associati ACB . Tali contratti saranno redatti secondo lo schema di cui ai modelli allegati (Allegato "A1 e B1") e della sottoscrizione verrà data comunicazione anche ad ACB Servizi.
5. A fronte di ciascun nuovo contratto (a partire dalla data della presente convenzione) stipulato con gli associati ACB, il CENPI si impegna a riconoscere all'associazione ACB Servizi una royalty pari al 10 per cento del valore degli incarichi conferiti. Gli importi così determinati saranno versati all' ACB Servizi a scadenze trimestrali, solo dopo l'avvenuto pagamento al CENPI da parte dell'Associato cliente.

6.La presente convenzione tra l'ACB Servizi e il CENPI ha validità di anni due dalla data della firma. Essa si intende automaticamente rinnovata per uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi all'altra parte tramite raccomandata A/r con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di scadenza.

7.ACB Servizi si impegna a promuovere in esclusiva i servizi di cui in premessa erogati dal CENPI.

8.L'attività eseguita dal CENPI a favore dei singoli contraenti si intende correttamente espletata con l'emissione del verbale di verifica da parte del Tecnico CENPI .

9.Ai CENPI non potranno essere imputati danni e/o inconvenienti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti, delle norme d'uso dell'installatore, delle prescrizioni impartite dal CENPI stesso e/o da modifiche intervenute successivamente alla verifica .

10.Per le attività di verifica, oggetto della presente convenzione di cui in premessa, il corrispettivo complessivamente dovuto al CENPI dal contraente verrà determinato nel contratto che esso stipulerà direttamente con il CENPI.

Tali importi saranno determinati applicando le tabelle dell' elenco prezzi (vedi allegati A e B").

In tal modo, CENPI assicura agli Associati ACB , in costanza di tale requisito, condizioni economiche di particolare favore. L'importo del corrispettivo determinato nel contratto, si intenderà comprensivo di ogni eventuale esborso da sostenere da parte del CENPI, comprese le spese di trasferta sostenute dai professionisti, e comprensivo comunque di ogni altro costo di ogni genere e natura.

11.La presente convenzione, anche nelle condizioni economiche definite, ha validità esclusiva nei confronti degli associati ACB. Nel caso in cui un associato ACB non dovesse rinnovare la sua iscrizione all'associazione, ciò causerà l'adeguamento delle tariffe al listino ufficiale CENPI praticato nella zona di ubicazione dell'impianto.

12. Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che, con la sottoscrizione del presente atto, si dà apposito consenso affinché i dati forniti possano essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla

normativa comunitaria, ed in particolare per dare esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi ulteriori rispetto all'oggetto del presente contratto ed alle eventuali integrazioni e/o modificazioni:

- A. elaborare studi o ricerche di mercato;
- B. inviare materiale pubblicitario ed informativo;
- C. compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
- D. inviare informazioni commerciali;
- E. effettuare comunicazioni commerciali interattive;

13. In caso di controversie, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Brescia.


14. Ogni modifica ed integrazione al presente accordo dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto a pena di nullità.

ESCLUSIONI

Tale convenzione non si applica in caso di gare di appalto.


Allegato elenco prezzi, contratto tipo, comuni clienti CENPI alla data del 3 marzo 2011. Emesso in duplice copia in Brescia, il 3 marzo 2011.

CENPI
Ing. Gianfranco Strabla




Nel rispetto degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile si confermano ed approvano espressamente le seguenti clausole del presente contratto: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

ACB Servizi Srl
Arch. Ettore Monaco



CENPI
Ing. Gianfranco Strabla



ACB Servizi Srl
Arch. Ettore Monaco

